

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Corso di formazione

per i giudici tributari immessi con concorso n. 6/2016

Roma

9- 10 dicembre 2020

***“Processo tributario: la deontologia delle parti e la
responsabilità disciplinare”***

Alfredo Montagna

Presidente della Commissione Tributaria regionale della Campania

1. La responsabilità disciplinare.

Il tema che mi è stato affidato ha ad oggetto un argomento non certo gradevole per chi, come noi, svolge direttamente funzioni giudiziarie, o partecipa come parte del processo.

Pur tuttavia è mediante l'esercizio del potere disciplinare che avviene il controllo sulla deontologia del magistrato, del commercialista, dell'avvocato; controllo che ha ad oggetto non solo *l'attività funzionale*, ma anche quella *extrafunzionale*, cioè quella posta in essere fuori dell'esercizio delle funzioni, ove si risolve in condotte incompatibili con lo *status* della categoria di appartenenza (magistrato tributario o altro) o in una loro strumentalizzazione (si pensi, ad esempio, a chi commetta un reato o si avvalga della propria condizione per trarne vantaggi, purché non siano conseguenza diretta di un uso deviato della proprie funzioni).

Tale controllo risponde ad un'esigenza ineludibile dello Stato: quella di garantire, non solo mediante gli strumenti processuali apprestati dall'ordinamento, la *correttezza, il prestigio e l'autorevolezza* di una delle funzioni fondamentali di un'organizzazione statale, *quella giurisdizionale*.

Chiunque partecipi, attraverso la propria competenza specifica ed il ruolo che l'ordinamento gli riconosce, a funzioni rilevanti dell'agire sociale (come per gli appartenenti all'avvocatura o per i commercialisti) che possono essere assicurate solo da condotte dei soggetti che tale funzione esercitano, deve essere immune da inescusabili negligenze, scarso impegno, carenza di professionalità, parzialità, strumentalizzazioni, etc..

In particolare poi la *responsabilità disciplinare* costituisce un requisito coesistente all'indipendenza della magistratura, nella ricerca di un punto di equilibrio tra autonomia della funzione e garanzia del servizio reso.

Non è senza ragione che il legislatore abbia attribuito la competenza a decidere sulla responsabilità disciplinare dei magistrati tributari al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, organo del governo autonomo della medesima.

Al tempo stesso tale controllo costituisce un ulteriore strumento di tutela, ancorché indiretta, del cittadino contro le possibili degenerazioni dell'amministrazione della giustizia.

Esigenza, quest'ultima, particolarmente avvertita in considerazione del sempre crescente ruolo assunto dal giudice, attraverso l'attività di interpretazione delle fonti

nazionali e sovranazionali, nel processo di “creazione” dell’ordinamento giuridico (il cd *diritto vivente*).

2. Il codice etico della magistratura tributaria

Ogni categoria professionale elabora le regole di condotta alle quali gli appartenenti alla stessa debbono attenersi nei rapporti reciproci e nei confronti dei terzi al fine di garantire che l’attività venga svolta con correttezza, diligenza, elevato impegno professionale.

Si parla in tal caso di codici etici o deontologici perché tali regole si risolvono in una serie di doveri cui debbono ispirare l’attività di coloro che esercitano le varie professioni.

Ciò è avvenuto anche per la Magistratura tributaria

Tuttavia, mentre per le altre professioni i codici deontologici sono stati elaborati dagli ordini professionali, che hanno una rilevanza pubblicistica e sono sottoposti a vigilanza da parte dello Stato, per i magistrati tributari il codice deontologico è stato elaborato dall’Associazione Magistrati Tributari, che è un soggetto di diritto privato.

Conseguentemente, la violazione delle regole etiche dalla stessa emanate, da ultimo nel marzo 2012 (e la data non è priva di significato, poiché segue di poco gli allarmi suscitati da una nota indagine penale), assume rilevanza solo all’interno dell’Associazione ed esclusivamente nei confronti degli iscritti, non di tutti i magistrati tributari. Le sanzioni eventualmente applicate non incidono sullo *status* di magistrato del soggetto che ne è destinatario, ma solo su quello di associato.

Pur con queste caratteristiche, il codice etico deve essere una guida comportamentale nella vita professionale ed in quella privata; il giudice tributario non deve mai dimenticare il proprio ruolo, anche fuori dalle aule di giustizia; ciò in quanto rappresenta ed esercita una delle tre funzioni fondamentali di uno Stato democratico.

Per questo viene garantita la autonomia e la indipendenza, garanzie che non vanno intese come privilegio personale, ma come uno degli strumenti per assicurare la terzietà del giudice (ex art. 111, comma 2, Cost.) e l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (ex art. 3 Cost.).

2 bis. il codice deontologico forense

Il Codice deontologico forense è stato approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014, e le sue norme, ai sensi dell'art. 2, si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense (ciò vale anche per i praticanti, soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi).

E' interessante sottolineare il *dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua* (ex art. 15), ove è previsto che *l'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.*

Per quanto in questa sede maggiormente rileva vanno ricordati i principi in tema di Rapporti con i colleghi, con i magistrati, e con i consulenti.

L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare. Inoltre non è possibile registrare una conversazione telefonica con un collega; nè riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.¹

L'art. 53 disciplina i *rapporti con i magistrati*, che devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.

Inoltre l'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario. In questa ottica l'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l'esistenza di tali rapporti.

¹ Art 38. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura

Una attenzione particolare va posta alla disposizione secondo la quale l'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato tributario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle *incompatibilità*.²

Analoghe previsioni, e identiche sanzioni, sussistono per i *rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici*.

Permane, e con estrema franchezza va rilevato, il dato piuttosto modesto delle sanzioni comminate dal Consiglio nazionale forense (che giudica in grado di appello), che, su una platea di oltre 230.000 legali, emette pronunce disciplinari inferiori a due centinaia per anno.

2 ter. il codice deontologico della professione del CNDCEC

Il codice deontologico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è stato approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 17/12/2015.

Esso contiene, ex art. 2, i principi e i doveri che il professionista deve osservare nell'esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività, dei clienti e dei terzi, della correttezza dei comportamenti nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

Anche per questa categoria professionale il comportamento, *anche al di fuori dell'esercizio della professione*, deve essere irreprensibile e consono al decoro e alla dignità della stessa. Ogni condotta che costituisce violazione di obblighi estranei allo svolgimento dell'attività professionale comporta responsabilità disciplinare qualora sia tale da compromettere, per modalità e gravità, la fiducia dei terzi nella capacità del professionista di rispettare i propri doveri professionali.

Particolarmente interessante è la disposizione contenuta nell'art. 5, ove si afferma che il professionista ha il *dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico* al corretto esercizio della professione. Ciò in quanto questa finalità viene posta come presupposto della stessa attività, atteso che si precisa come "soltanto nel rispetto di tale interesse egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente".

² La violazione dei doveri e divieti citati comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

3. il procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare del giudice tributario ha un carattere paragiurisdizionale, come dimostrano le differenze esistenti con quello delle magistrature professionali (basti solo pensare al diverso regime delle impugnazioni: alle SS UU per le impugnazioni delle decisioni del CSM, al giudice amministrativo per quelle del CPGT) ed è regolato dalle norme del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal *decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156*, del Regolamento disciplinare adottato dal CPGT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (è stato da poco pubblicato in *G U n.283 del 4 dicembre 2015* il nuovo Regolamento approvato dal CPGT in sostituzione di quello approvato lo scorso 10 giugno 2014, e pubblicato il 22 luglio 2014 sulla G U n. 128), dal decreto legislativo n. 109 del 2006, in quanto compatibile con il d. lgs n. 545 e con il Regolamento.

Il giudice disciplinare è un organo collegiale che si identifica nello stesso CPGT, composto da undici membri eletti dai magistrati tributari e quattro membri designati dai due rami del Parlamento.

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente della Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato, mediante richiesta al Consiglio di presidenza.

. Il Consiglio di presidenza, per mezzo del Presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, all'esito dei quali, ove non emergano fatti rilevanti disciplinarmente, procede alla archiviazione.

È attribuito, infatti, al CPGT un potere di autonoma archiviazione quando, all'esito degli accertamenti, si verifica che il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante, o che il fatto risulta inesistente o non commesso.

Ove i fatti siano rilevanti disciplinarmente il Consiglio di presidenza provvede, con delibera, a contestarli all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

Alla scadenza del detto termine, ove non ritenga di archiviare gli atti, il Consiglio di presidenza, per mezzo del Presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere alla istruttoria, da concludere entro il termine di giorni novanta.

Il potere del CPGT di procedere anche in questa fase alla archiviazione, introdotto già dal Regolamento del 2014, e ribadito dal Nuovo regolamento del 2015, risponde all'esigenza di evitare la convocazione del magistrato tributario dinanzi al Plenum nei casi in cui, all'esito degli elementi forniti dall'incolpato, si evidenzia la non sussistenza dell'ipotesi disciplinare ipotizzata.

Al termine dell'istruttoria, il Presidente del Consiglio di Presidenza fissa con decreto la data della discussione davanti al Consiglio stesso, da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può depositare proprie difese fino a dieci giorni prima della discussione.

La seduta si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto di terzi o della credibilità della funzione giurisdizionale, il Consiglio di presidenza può disporre che la seduta si svolga a porte chiuse.

Nella seduta di discussione, il componente del Consiglio che ha curato l'istruttoria svolge la relazione, all'esito della quale l'incolpato, e l'eventuale suo difensore, scelto tra i giudici tributari, anche se cessati dall'incarico, o gli iscritti al libero foro, hanno diritto di illustrare in modo sintetico le proprie ragioni.

Ove il Consiglio di presidenza ravvisi fatti nuovi o diversi da quelli addebitati all'incolpato dispone, senza pronunziarsi sul merito di essi, la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare per le determinazioni di competenza.

Il Consiglio di presidenza, conclusa la discussione, delibera immediatamente in camera di consiglio.

Depositata la motivazione, la decisione è comunicata all'incolpato, ai titolari dell'azione disciplinare ed al Ministro dell'economia e delle finanze; infatti la sanzione disciplinare *deliberata* dal Consiglio di presidenza è *applicata* con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

In ogni tempo può essere richiesta dall'interessato o dai suoi eredi che ne abbiano interesse anche soltanto morale, la revisione del provvedimento disciplinare se siano sopravvenuti fatti nuovi o nuovi elementi di prova ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità.

termini

L'azione disciplinare non può essere promossa dopo *un anno dal giorno in cui* il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Commissione tributaria regionale *hanno avuto notizia del fatto* disciplinarmente rilevante.

La comunicazione della delibera di contestazione determina l'inizio del procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza dei termini successivi

La comunicazione del decreto presidenziale deve essere effettuata *entro un anno dall'inizio del procedimento e la decisione deve essere pronunciata entro i successivi due anni*.

Se i termini in questione non sono osservati, il procedimento si estingue, sempre che l'incolpato non si opponga.

In proposito va però evidenziato che *il corso dei termini è sospeso*:

- a) se per il medesimo fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero il giudice è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale, o è cessata la misura cautelare;
- b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è comunicata al Consiglio la decisione della Corte costituzionale;
- c) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici;
- d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
- e) se, nei casi specificamente previsti, all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo.

4 Considerazioni sul sistema

Prima di passare all'analisi dei criteri che hanno ispirato la stesura del Regolamento disciplinare della magistratura tributaria, mi piace concludere questa parte introduttiva ricordando la risposta che un grande magistrato, che per oltre otto anni è stato Primo Presidente della Corte di cassazione, Antonio Brancaccio, dette nel lontano 1986 ad un giovane magistrato, che gli chiese quali fossero le qualità necessarie per essere un buon magistrato.

Il presidente Brancaccio rispose:

a) “anzitutto occorre una grande e costante *attenzione culturale*.

E un'attenzione che impegna a mantenere sempre aggiornata la propria preparazione professionale, a svolgere riflessioni approfondite sulle proprie esperienze, di modo da trarne il massimo per *un processo di maturazione destinato praticamente a non concludersi mai* (e va sottolineata la previsione del Codice dei commercialisti sulla formazione permanente, così come l'analogo obbligo di formazione dell'avvocatura).

Più in particolare va evidenziato come per i giudici davvero può dirsi che «*gli esami non finiscono mai*»: mentre giudichiamo siamo giudicati, perennemente giudicati; e quanto più sapremo assumere il ruolo di giudicati, tanto meglio sapremo svolgere la funzione giudicante.

b) la seconda qualità, del resto strettamente collegata alla prima, è costituita da *una forte tensione morale*.

Il nostro lavoro non si può fare se non si è fortemente motivati (anche se solo si guardi al ritorno economico), impegnandoci in un continuo scambio di idee e di sentimenti con la società che ci circonda.

c) la terza qualità, che si richiede a qualsiasi magistrato (sia esso amministrativo, contabile, ordinario, tributario – in rigido ordine alfabetico -) è l'*umiltà*.

In proposito va ricordato che la strada del giudice è continuamente insidiata dalla possibilità dell'errore, per cui occorre sempre tenere presente l'ammonimento di Calamandrei, quando diceva: «Signori giudici, il vostro potere è così grande che l'umiltà per voi è il prezzo dovuto perché siate legittimati ad esercitarlo».

5. il quadro attuale

a) Il sistema disciplinare vigente, così come costruito dal legislatore del 1992, e tradotto in regolamento dal CPGT, anche se presenta indubbe garanzie per il magistrato, non si sottraeva a forti critiche.

Con l'intervento regolamentare del 2014 si era già cercato di rimodellare il sistema, nel rispetto del dettato legislativo, che purtroppo presentava il punto di maggiore insufficienza delle disposizioni in vigore.

Con la emanazione del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, in G. U. n. 183 del 4 dicembre 2015, e con entrata in vigore al 1 gennaio 2016, si è operata una sostanziale modificazione del sistema disciplinare, sia per quanto riguarda le sanzioni,

sia per quanto attiene alla individuazione dei fatti e/o comportamenti disciplinarmente rilevanti , attraverso uno schema che si articola nella enunciazione dei doveri fondamentali del magistrato; nella specificazione di una serie di ipotesi tipiche di violazione, nella previsione di formule di chiusura.

b) **Le sanzioni.**

Il sistema attualmente vigente contempla cinque diverse sanzioni disciplinari

- a) l'ammonimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dalle funzioni;
- d) l'incapacità ad esercitare un incarico direttivo
- e) la rimozione dall'incarico.

La sanzione dell'**ammonimento**, così come in precedenza, viene irrogata per trasgressioni giudicate lievi.

La sanzione della **censura** veniva in precedenza irrogata

- a) per il mancato deposito di una decisione dopo un primo sollecito; b) per recidiva in lievi trasgressioni dopo che è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento*

Con la entrata in vigore del D. Lgs. 156/2015 viene irrogata la sanzione **non inferiore** alla censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri o la dignità del proprio ufficio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della Commissione tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

- e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudice;
- f) l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
- g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
- h) la scarsa laboriosità, se abituale;
- i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
- l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
- m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.

La sanzione della **sospensione dalle funzioni** (con perdita del compenso fisso, e con un range limitato da tre a sei mesi) veniva in precedenza irrogata:

- a) *per omesso o tardivo deposito di più di tre decisioni in un anno dalla prima, dopo la avvenuta scadenza del termine fissato per iscritto dal Presidente della commissione, a seguito della inosservanza del termine di deposito di giorni sessanta;*
- b) *per la omissione, da parte del Presidente di sezione, della convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo;*
- c) *per la mancata fissazione per più di tre volte, da parte del Presidente di commissione, dell'ulteriore termine per il deposito delle sentenze nei confronti dei giudici che non abbiano osservato il termine di deposito di giorni sessanta;*
- d) *per contegno scorretto nell'ambito della sezione, verso il collegio giudicante o verso il pubblico;*
- e) *per inosservanza non lieve degli altri doveri dell'incarico da parte del giudice tributario, di cui all'art. 3 del presente Regolamento;*

Ora la sanzione **non inferiore alla sospensione dalle funzioni, da un mese a due anni**, con perdita del compenso fisso, viene irrogata per:

- a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
- b) i comportamenti che, violando i doveri o la dignità del proprio ufficio, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.

Emerge con chiarezza come il legislatore delegato abbia raccolto il suggerimento di una ***maggiore possibilità di graduare il sistema sanzionatorio in rapporto alla qualità della violazione***, innalzando la possibilità di graduare la sanzione tra un mese e due anni in luogo del rispetto arco temporale da uno a sei mesi, e riconducendo ad un regime normale la valenza della recidiva.

Una seconda valutazione positiva riguarda la semplificazione del sistema di verifica e contestazione del ***ritardo abnorme nel deposito*** delle decisioni.

Infatti precedentemente doveva essere inflitta la sanzione della censura *per il mancato deposito di una decisione dopo un primo sollecito*, e quella della sospensione *per omesso o tardivo deposito di più di tre decisioni in un anno dalla prima, dopo la avvenuta scadenza del termine fissato per iscritto dal Presidente della commissione, a seguito della inosservanza del termine di deposito di giorni sessanta*.

Evidente la farraginosità di tale sistema, superato oggi con la previsione di un unico tipo di sanzione (non inferiore alla sospensione dalle funzioni) per ***il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni***. Spetterà alla giurisprudenza elaborare il concetto di gravità, in questo certamente facilitata da una analisi critica di quanto affermato in proposito dalla sezione disciplinare del CSM, e dalle Sezioni Unite civili, con adattamenti alla analoga ma non identica funzione giurisdizionale tributaria.

Il legislatore del 2015 ha poi inserito una nuova ipotesi sanzionatoria, ovvero quella ***dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo*** per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del Presidente della Commissione o del Presidente di sezione, se ripetuta o grave.

Si tratta di una sanzione “propria” dei Presidenti di Commissione e dei Presidenti di Sezione, che si accompagna a quella della censura prevista dalla lettera e) sopra riportata (*l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudice*), per la

particolare gravità di un comportamento posto in essere da soggetti che, per il grado e la funzione ricoperta, hanno una maggiore potenzialità di condizionamento.

Di fatto accadrà che il CPGT, contestualmente alla irrogazione della sanzione di cui sopra dovrà assegnare il Presidente della Commissione nell'incarico di presidente di sezione nella stessa commissione ovvero in quella di precedente provenienza, anche in sovrannumero; mentre per il Presidente di Sezione tale sanzione gli inibirà l'accesso alle procedure concorsuali per l'incarico di Presidente di Commissione

6. Considerazioni finali.

Ogni sistema di giustizia disciplinare è oggetto di riserve critiche. Si è spesso rilevato che esso non garantisce un effettivo controllo della deontologia dell'appartenente a quella categoria professione, in quanto "gestito" dagli stessi componenti alla categoria professionale, che non si sottraggono a pressioni o esigenze di natura corporativa.

Essa viene definita, talvolta con accentuazione spregiativa, "domestica", volendosi con ciò dire che è *addomesticata*; considerate che la disciplina per sua natura è necessariamente domestica, nel senso sia che è amministrata dal corpo di appartenenza, sia che essa è strettamente correlata alla deontologia del corpo professionale, in tutte le sue diversificazioni e articolazioni.

E' pur vero che il carattere domestico del giudizio disciplinare stride, in particolare per il giudice, con l'esigenza di garanzia della terzietà e indipendenza anche dai condizionamenti culturali e di "colleganza", ma il problema è comune anche per le altre categorie di magistrati, comprese quelle dei magistrati amministrativi e contabili che pure esercitano funzioni costituzionalmente previste, e per i quali, a differenza di quanto avviene per la magistratura ordinaria, non si sono levate voci critiche.

Diverse sono le considerazioni per il giudice disciplinare delle professioni, sia per gli avvocati che per i commercialisti, atteso il diverso ruolo rivestito nel processo.

Va evidenziato che talune critiche alla giurisdizione domestica sono conseguenza di una lettura non attenta dei dati statistici, nonché della non considerazione che a fronte della doverosa necessità di apertura di un procedimento disciplinare, onde valutare i profili deontologici lamentati, molte delle situazioni lamentate, anche da parti del processo, risultano da ricondurre nell'alveo della fisiologia della giurisdizione.

Può risultare interessante ricordare i dati di ciò che avviene in Europa per le magistrature ordinarie, in particolare nei 47 paesi del Consiglio d'Europa, secondo quanto emerge dal rapporto della CEPEJ (*Commissione europea per l'efficienza della giustizia*) del 2012, che ha elaborato i dati del 2010.

La giustizia disciplinare italiana dei magistrati ordinari, che pure risulta tra le più rigorose, in tale anno ha sottoposto a procedimento disciplinare il 2% dei magistrati in servizio; una percentuale più elevata è risultata quella di Macedonia, Portogallo, Grecia, Austria, Estonia, Lituania, Norvegia, Ucraina, Georgia e Moldavia. In Francia e Germania tale percentuale è stata dello 0,1% e in Spagna dell'1%.

Pur riaffermando la necessità di innalzare il livello di *professionalità* della magistratura tributaria, attraverso la *formazione* e la verifica *deontologica* possiamo oggi ritenere destituita di fondamento l'accusa di corporativismo che sovente viene rivolta alla giustizia disciplinare, retaggio di un passato, che vogliamo remoto, caratterizzato, probabilmente, da eccessiva "comprensione" per gravi cadute di professionalità.

Comunque, non è con il metro del rigore che si misura la qualità e l'efficienza della Giustizia.

In un'ottica riformista si potrebbe pensare alle funzioni di giudice disciplinare del tutto scollegate rispetto a quelle amministrative consiliari. In caso di un aumento dell'organico dei componenti del Consiglio si potrebbe pensare ad un'elezione dei giudici della Sezione disciplinare, sempre all'interno dell'organo del governo autonomo, ma capace di separare definitivamente le competenze degli uni e degli altri componenti.

Non sarebbe improprio nemmeno pensare ad una unificazione del sistema disciplinare composto dalle diverse rappresentanze delle stesse magistrature, con creazione di una sorta di Alta Corte di Giustizia disciplinare comune ad ogni ordine magistratuale. Il tutto, però, a patto della necessaria permanenza nel sistema del governo autonomo dell'organo preposto alla Giustizia disciplinare, nel rispetto delle prerogative costituzionali.

Per quanto concerne il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, e la Commissione disciplina e decadenza, che ho anche avuto l'onore di presiedere, occorre sostenere che la loro azione deve essere ispirata ad un *equilibrato rigore*.

La necessità del *rigore* è strettamente legata alla estrema delicatezza delle funzioni svolte dai magistrati tributari, che con i loro provvedimenti incidono sui diritti dei cittadini, garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito, nonché non infrequentemente sugli equilibri economici singoli e non solo.

Solo il rispetto di tali diritti, unito a diligenza, correttezza e professionalità, legittima l'esercizio delle funzioni demandate ai magistrati tributari.

Ed è nell'interesse, oltre che dell'ordinamento, dell'intera magistratura tributaria, la quale esercita, nella quasi totalità, le funzioni giudiziarie con professionalità, abnegazione, spirito di sacrificio e totale dedizione, che siano perseguiti coloro i quali si allontanano da tali parametri rischiando di compromettere il prestigio e la credibilità del sistema e di tutti gli appartenenti alla magistratura tributaria.

E' necessario, tuttavia, che ciò avvenga con il *massimo equilibrio* per evitare che siano sanzionate isolate cadute di professionalità, per le quali altri devono essere gli strumenti apprestati dall'ordinamento, ovvero errori e manchevolezze che non sono manifestazione di negligenza, trascuratezza, violazione dei doveri del magistrato tributario (ed anche se nella materia della decadenza, di estremo interesse è la decisione emessa dallo scorso CPGT sul delicato tema delle assenze continuative non giustificate dallo stesso CPGT).

Ed è con questo impegno che vi ringrazio per la vostra attenzione.

ALFREDO MONTAGNA

Associazione magistrati tributari, codice deontologico

LE REGOLE GENERALI

Articolo 1

Valori e principi fondamentali.

Nella vita sociale il giudice tributario, consapevole del ruolo e della funzione esercitata, si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all'interesse pubblico. Nello svolgimento delle sue funzioni il giudice tributario tiene un comportamento professionale conforme ai valori di disinteresse personale, di indipendenza e imparzialità e respinge ogni pressione, segnalazione sollecitazione diretta ad influire indebitamente sui modi e sui tempi dell'amministrazione della giustizia. Non effettua segnalazioni dirette a influire sullo svolgimento o sull'esito dei procedimenti in corso.

Articolo 2

Esercizio obiettivo delle funzioni

Opera con il solo intento di pervenire ad una serena ed equilibrata interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, senza privilegiare gli interessi degli uffici tributari o quelli dei contribuenti.

Non sollecita, né recepisce notizie informali apprese privatamente dalle parti, al di fuori delle forme di rito.

Articolo 3

Rapporti con gli utenti della giustizia.

Nei rapporti con gli utenti della giustizia il giudice tributario mantiene un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e svolge le sue funzioni con imparzialità. Non utilizza la sua qualifica per trarne vantaggi personali.

Articolo 4

Doveri di operosità e di aggiornamento professionale.

IL giudice tributario svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità.

Cura il costante aggiornamento professionale e l'approfondimento delle ricorrenti novità legislative specie in campo tributario.

Articolo 5

Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali

Il giudice tributario non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio e non fornisce informazioni confidenziali, su procedimenti in corso.

Articolo 6

Adesione ad associazioni.

IL giudice tributario può aderire ad associazioni che assicurano la piena trasparenza. Non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurino la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.

PARTE II

INDIPENDENZA, IMPARZIALITA', CORRETTEZZA

Articolo 7

L'indipendenza del giudice tributario.

IL giudice tributario assicura l'indipendente e imparziale esercizio delle proprie funzioni, che garantisce, anche per quanto concerne l'apparenza.

Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l'immagine o che comportino un condizionamento dell'indipendenza.

Articolo 8

L'imparzialità del giudice tributario.

Il giudice tributario decide in modo imparziale nel rispetto della dignità di ogni persona, senza condizionamenti e discriminazioni o pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione.

Articolo 9

Obblighi di correttezza del giudice tributario.

Il giudice tributario si astiene dall'ostentare la sua qualità al solo fine di conseguire vantaggi per se o per gli altri.

Non assume, né svolge funzioni palesemente incompatibili con la sua qualità.

Non accetta incarichi che possano compromettere la sua immagine di giudice o pregiudicare il corretto esercizio delle funzioni.

Riconosce come essenziale alla funzione giurisdizionale il ruolo del personale di segreteria.

PARTE III

LA CONDOTTA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Articolo 10

La condotta nel processo.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il giudice tributario svolge il proprio ruolo con diligenza, operosità; rispetta il ruolo altrui; agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo assicurando, nell'ambito dei compiti e poteri conferiti dalla legge, le condizioni per esplicarle al meglio; assicura una posizione di effettiva terzietà tra le parti e, comunque, agisce con il massimo scrupolo.

Il giudice tributario segnala oralmente e, occorrendo, anche per iscritto gravi disfunzioni o anomalie nel funzionamento della Commissione Tributaria di appartenenza, in spirito di collaborazione nell'interesse superiore dell'amministrazione della giustizia tributaria.

Articolo 11

La condotta dei giudice.

Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo.

Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l'ordinato e sereno svolgimento dei giudizi.

Il giudice tributario presta particolare cura nella motivazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, evitando che la motivazione sia puramente apparente o di stile, o che essa si riduca nella sola apodittica affermazione della sussistenza dei presupposti di legge.

Nella motivazione enuncia accuratamente i fatti e le argomentazioni prospettati dalle parti ed espone fedelmente le ragioni della decisione elaborate nella camera di consiglio.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE del CPGT

Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria nella seduta del 24 novembre 2015 composto come da verbale in pari data;

visto l'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

visto l'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'art. 11 dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;

visto l'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

ritenuto che a seguito delle modifiche al citato art. 15, occorre procedere all'emanazione di un nuovo regolamento disciplinare

DELIBERA

di approvare il seguente:

Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali.

Sezione I

Vigilanza sui giudici tributari

Art. 1

Disposizione generale

1. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre le ispezioni affidandone l'incarico ad uno o più dei suoi componenti.

2. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

3. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza.

Sezione II

Responsabilità dei giudici tributari

Art. 2

Disposizione generale

1. I giudici tributari sono sottoposti a sanzioni disciplinari nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, del presente Regolamento, nonché, per quanto non contemplato dal predetto decreto legislativo n. 545 e dal presente Regolamento, dalle disposizioni sul procedimento disciplinare vigente per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Art. 3

Responsabilità disciplinare

1. Il giudice tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio rispettando la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

2. Il giudice tributario che ponga in essere, anche fuori dell'esercizio delle funzioni, comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio è sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 4

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari irrogabili ai giudici tributari all'esito del procedimento disciplinare svoltosi nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento, sono:

- a) l'ammonimento;*
- b) la censura;*
- c) la sospensione dalle funzioni;*
- d) l'incapacità ad esercitare un incarico direttivo;*
- e) la rimozione dall'incarico.*

Art. 5

Ammonimento.

La sanzione dell'ammonimento viene irrogata per trasgressioni giudicate lievi.

Art. 6

Censura.

La sanzione non inferiore alla censura viene irrogata per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri o la dignità del proprio ufficio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;*
- b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;*
- c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;*
- d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della Commissione tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;*
- e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudice;*
- f) l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;*

- g) *il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;*
- h) *la scarsa laboriosità, se abituale;*
- i) *la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;*
- l) *l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;*
- m) *la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.*

Art. 7

Sospensione dalle funzioni

La sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni, da un mese a due anni, con perdita del compenso fisso, viene irrogata per:

- a) *il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;*
- b) *i comportamenti che, violando i doveri o la dignità del proprio ufficio, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;*
- c) *l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;*
- d) *il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.*

Art. 7 bis

Incapacità ad esercitare incarico direttivo

1. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del Presidente della Commissione o del Presidente di sezione, se ripetuta o grave.

2. Contestualmente alla irrogazione della sanzione di cui al comma 1, il Consiglio di presidenza assegna il Presidente della Commissione nell'incarico di presidente di sezione nella stessa commissione ovvero in quella di precedente provenienza, anche in sovrannumero.

Art. 8

Rimozione dall'incarico

1. La sanzione della rimozione dall'incarico è irrogata nei casi di recidiva in trasgressioni di cui agli artt. 7 e 7 bis.

2. Il giudice tributario rimosso dall'incarico non può essere nuovamente nominato.

Sezione III

Procedimento disciplinare

Art. 9

Promuovimento dell'azione disciplinare e scansione procedurale

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato, mediante richiesta al Consiglio di Presidenza.

2. Il Consiglio di Presidenza, per mezzo del Presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, all'esito dei quali, ove non emergano fatti rilevanti disciplinarmente, procede alla archiviazione.

3. Ove i fatti siano rilevanti disciplinarmente, il Consiglio di Presidenza provvede, con delibera, a contestarli all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro trenta giorni dalla comunicazione della suddetta delibera.

4. Alla scadenza del detto termine, ove non ritenga di archiviare gli atti, il Consiglio di Presidenza, per mezzo del Presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere alla istruttoria, da concludere entro il termine di giorni novanta.

5. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio fissa con decreto la data della discussione davanti al Consiglio, da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può depositare proprie difese fino a dieci giorni prima della discussione.

6. La seduta si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto di terzi o della credibilità della funzione giurisdizionale, il Consiglio di Presidenza può disporre che la seduta si svolga a porte chiuse.

7. Nella seduta di discussione, il componente del Consiglio che ha curato l'istruttoria svolge la relazione, all'esito della quale l'incolpato e l'eventuale suo difensore, scelto tra i giudici tributari, anche se cessati dall'incarico, o gli iscritti al libero foro, hanno diritto di illustrare in modo sintetico le proprie ragioni.

8. Gli atti istruttori di cui al comma 4, non preceduti dalla comunicazione all'incolpato di cui al comma 3, sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata

se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti al Consiglio di Presidenza e che reca espresso avvertimento circa tale onere.

9. Ove il Consiglio di presidenza ravvisi fatti nuovi o diversi da quelli addebitati all'incolpato dispone, senza pronunziarsi sul merito di essi, la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare per le determinazioni di competenza.

Art. 10

Decisione disciplinare

1. Il Consiglio di Presidenza, conclusa la discussione, delibera immediatamente in camera di consiglio.

2. Il personale di segreteria non assiste alla deliberazione.

3. Depositata la motivazione, la decisione è comunicata all'incolpato, ai titolari dell'azione disciplinare ed al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della emanazione del provvedimento di cui al successivo art. 17.

Art. 11

Termini dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Commissione tributaria regionale hanno avuto notizia del fatto disciplinarmente rilevante.

2. La comunicazione della delibera di contestazione di cui all'art. 9, comma terzo, del presente regolamento, determina l'inizio del procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza dei termini.

3. La comunicazione del decreto presidenziale di cui all'art. 9, comma 5, del presente regolamento deve essere effettuata entro un anno dall'inizio del procedimento e la decisione deve essere pronunciata entro i successivi due anni.

4. Se i termini di cui al comma 3 non sono osservati, il procedimento si estingue, sempre che l'incolpato non si opponga.

5. Il corso dei termini è sospeso:

a) se per il medesimo fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero il giudice è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale, o è cessata la misura cautelare;

b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è comunicata al Consiglio la decisione della Corte costituzionale;

c) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

e) se, nei casi di cui all'articolo 6, lettera f) all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo.

Art. 12

Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile o penale

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di cui all'articolo 11, comma 5, del presente Regolamento.

2. La sentenza penale irrevocabile ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

La sentenza irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale ha particolare rilevanza ai fini disciplinari e viene valutata unitamente ad atti processuali acquisiti.

Ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.

Art. 13

Sospensione facoltativa

1. Il Consiglio di Presidenza, su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, sentito l'incolpato con preavviso di almeno cinque giorni, può disporre la sospensione provvisoria dall'incarico e dal compenso fisso anche prima dell'eventuale inizio del procedimento disciplinare ex art. 11, comma 2, del presente Regolamento, quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni.

2. La sospensione dall'incarico conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione è dichiarata inefficace con provvedimento del Consiglio di Presidenza.

Art. 14

Sospensione obbligatoria

1. Il giudice tributario è sospeso obbligatoriamente dall'incarico e dal compenso fisso quando:

a) nei suoi confronti è emessa ordinanza cautelare custodiale o interdittiva;

b) riporta condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di cui all'art. 74 del d. p. r. n. 309 del 1990, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti o per delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei reati di cui alla presente lettera;

c) riporta condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

d) è condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);

e) è condannato con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) nei suoi confronti è applicato, anche se con provvedimento non ancora irrevocabile, una misura giurisdizionale di prevenzione o di sicurezza, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

2. Quando vi sia stata sospensione dall'incarico, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione è dichiarata inefficace con provvedimento del Consiglio di Presidenza.

Art. 15

Esonero temporaneo dall'esercizio delle funzioni

1. Il giudice tributario nei cui confronti è disposto il giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale, è temporaneamente esonerato dalle funzioni, con perdita del diritto al compenso fisso.

2. Il provvedimento di esonero temporaneo conserva efficacia, se non revocato, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine l'esonero è dichiarato inefficace con provvedimento del Consiglio di Presidenza.

Art. 16

Computo dei periodi di sospensione e corresponsione degli arretrati al giudice
sospeso

1. Ai fini del termine complessivo di anni cinque si sommano i periodi di sospensione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente Regolamento.

2. Quando all'incolpato è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni vanno detratti, ai fini dell'esecuzione, i periodi di sospensione obbligatoria o facoltativa e di esonero, eventualmente presofferti.

3. Quando l'incolpato è con decisione definitiva assolto o gli viene inflitta sanzione diversa dalla rimozione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta nei suoi confronti e gli sono corrisposti gli eventuali emolumenti fissi non percepiti per i periodi non compresi nel giudicato disciplinare.

Art. 17

Applicazione di sanzione disciplinare

La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 18

Revisione del provvedimento disciplinare

In ogni tempo può essere richiesta, dall'interessato o dai suoi eredi che ne abbiano interesse anche soltanto morale, la revisione del provvedimento disciplinare se siano sopravvenuti fatti nuovi o nuovi elementi di prova ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità.

Art. 19

Estinzione del procedimento disciplinare

1. La cessazione dall'incarico di componente di commissione tributaria per morte o qualsiasi altra causa comporta l'estinzione del procedimento disciplinare.

2. Tuttavia, in caso di dimissioni, il Consiglio di presidenza può respingerle, quando all'incolpato è contestato un fatto che può comportare la sanzione della rimozione dell'incarico.

Art. 20

Disposizioni finali

Le modifiche del presente Regolamento devono essere approvate con maggioranza qualificata di due terzi dei votanti.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2016.

Roma, 24 novembre 2015